

Reg. n. 71

Data 30.12.2015



**COMUNE DI CASSOLA**  
PROVINCIA DI VICENZA

**Deliberazione originale del Consiglio Comunale**

OGGETTO:

**Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2016.**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle **ore 21.00** e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I<sup>a</sup> convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BONAMIGO NICOLA	x		PASINATO ANTONIO	x	
BERTONCELLO MANUELA	x		PASINATO SILVIA		xg
BRESOLIN SIMONE ATTILIO	x		SCREMIN GIANNINA	x	
GIACOBBO MARCO	x		SIMONETTO ELSA ANTONIA	x	
LAGO MARIACRISTINA		xg	STANGHERLIN GIANNANTONIO	x	
MANOCCHI SIMONE	x		TODESCO ANDREA	x	
MAROSO ALDO	x		VISENTIN LUCA	x	
MILANI GIULIA	x		ZANON ANNA	x	
ORLANDO FAVARO MARTA	x				

Assegnati n. 17 | In carica n. 17 | Presenti n. 15

Assenti n. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la presidenza il **rag. Elsa Simonetto** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** . Assiste alla seduta il **Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone**.

**Il Presidente** dà lettura al punto di O.d.G. ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2016 e cede la parola **all'Assessore alle Finanze dr. Andrea Todesco** per una relazione sulla proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

<b>OGGETTO:</b>	<b><i>Determinazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU - anno 2016.</i></b>
-----------------	--

*Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;*

*Che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI ;*

*Che con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria;*

*Che nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;*

*Che con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :*

- *uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore*
- *l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.*

*La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :*

*- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali*

*- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali*

*- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

*Che con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:*

- a) *viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;*
- b) *viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;*

- c) sono stati esonerati dall'Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

Visto inoltre che il comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Richiamato l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2015 con la quale sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

<i>tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
<i>Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9</i>	<i>4,0 per mille</i>
<i>Tutte le altre tipologie di fabbricati</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>9,1 per mille</i>

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 € 200,00

Vista, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.03.2014 con la quale è stato integrato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvando l'agevolazione come segue:

“dal 2014 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 =”.

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente IMU applicate per l'anno 2015 come sopra evidenziate;

Considerato, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm.;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 01.12.2015;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso

### **PROPONE**

Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

<i>tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
<i>Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9</i>	<i>4,0 per mille</i>
<i>Tutte le altre tipologie di fabbricati</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Aree fabbricabili</i>	<i>9,1 per mille</i>
<i>Terreni agricoli</i>	<i>9,1 per mille</i>

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 € 200,00


2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e per tutto l'anno 2016;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

**Presidente:** passiamo ad analizzare il punto n. 2: "Determinazione aliquote detrazione della IUC, Imposta Unica Comunale componente IMU anno 2016, e il punto 3 insieme se i signori Consiglieri sono d'accordo. Il punto 3 è relativo all'approvazione piano.. no, al 4, scusate, Determinazione aliquote detrazione della IUC - componente TASI (tributo servizi indivisibili ed individuazione dei servizi indivisibili) con relativo piano finanziario dei costi ai sensi dell'art. 1, comma 682 lett. b) della Legge 147 del 2013 sempre relative all'anno 2016. Prego Assessore.

Non essendoci opposizioni si procede ai sensi dell'art.54, 1° comma, del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio;

**Assessore Todesco:** buonasera. Allora, dedicherò poco tempo a questi due punti all'ordine del giorno per un semplice motivo. Come avrete visto dai telegiornali piuttosto che dai giornali, comunque da tutta la stampa, la normativa IMU e soprattutto TASI subirà dall'entrata in vigore della legge di stabilità il 1° gennaio 2016 una modifica, diciamo uno stravolgimento forse è meglio dire perché sarà una modifica molto importante che prevedrà come linee guida principali quella dell'abolizione dell'imposizione sulla prima casa di



abitazione principale. Siccome noi approviamo il bilancio questa sera a legge di stabilità ancora non in vigore, andiamo ad approvare provvisoriamente la tassazione e l'imposizione invariata rispetto al 2015. Chiaramente si tratta di una posizione provvisoria perché comunque rimangono invariate le date di scadenza, di liquidazione delle imposte, quindi il 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo e con congruo anticipo rispetto a queste scadenze andremo a rivedere l'imposizione tributaria riguardante l'IMU e la TASI in modo da adeguarla sia alla nuova normativa ma anche eventualmente a quanto emergerà dal rendiconto 2015 per vedere se c'è possibilità, oltre alla diminuzione prevista dallo Stato centrale anche di fare ulteriori manovre in sede di bilancio comunale. Quindi, detto questo propongo l'approvazione di aliquote e modalità di imposizione invariate rispetto al 2015, chiaramente sapendo che nel corso del 2016 bisognerà intervenire per norma di legge che entrerà in vigore per modificare queste situazione.

Aperta la discussione intervengono i Sigg. Consiglieri:


**Consigliere Manocchi:** grazie, buonasera. Allora, fermo restando il fatto che appunto nel 2016 molto probabilmente, anzi quasi sicuramente IMU e TASI saranno tolte a carico dei cittadini che posseggono la prima casa, almeno per le case comuni e non di lusso e visto che, quindi, ci si dovrà ritornare sopra per una ridefinizione delle aliquote anche in relazione a quelle che saranno le esigenze di bilancio io rinnovo, per quanto riguarda l'IMU, il suggerimento che avevamo fatto l'anno scorso in sede di adozione del bilancio di previsione 2015, ovvero la possibilità comunque di una rimodulazione al ribasso dell'IMU almeno per quanto riguarda le seconde case con quella logica della proposta che avevamo formulato. E, quindi, mi auguro che ci sia un coinvolgimento e un ragionamento serio perché crediamo bene l'esenzione appunto sulla prima casa però, ecco, poi le risorse si devono reperire e sulla seconda casa credo che di tasse se ne paghino abbastanza, tenuto conto che chi ha una seconda casa a Cassola non è certo che l'abbia comperata per venirci a fare le vacanze od altro. Quindi molto presumibilmente tanti cittadini del Comune di Cassola sono interessati anche dal possesso di seconde case nel nostro Comune. Per quanto riguarda la TASI invece un piccolo appunto e spero si possa rivedere. Allora noi abbiamo visto, approviamo oggi il piano finanziario della TASI che tra le varie voci che costituiscono la base di calcolo sulla quale poi andare a ripartire il gettito e, quindi, l'onere a carico dei cittadini ve ne è una che riguarda appunto il calcolo dei servizi indivisibili, che costituiscono la base di calcolo della TASI su biblioteca e Auditorium. Ora noi abbiamo più di qualche perplessità relativamente al calcolo della gestione dei costi sulla gestione dell'Auditorium perché come ben sapete l'Auditorium è un bene di proprietà comune..

**Presidente:** mi scusi un attimo Consigliere, siccome poi al punto successivo ci sono le aliquote dei servizi a domanda individuale, rientra anche l'Auditorium, allora magari potremo discuterne nel punto successivo.

**Consigliere Manocchi:** sì, però siccome abbiamo trattato insieme IMU e TASI, io faccio il ragionamento della TASI..

**Presidente:** sì, ma magari addentrandoci dopo nel punto delle aliquote.

**Consigliere Manocchi:** ma io faccio presto perché ho finito quindi lo faccio adesso anziché farlo dopo visto che parliamo di TASI se siete d'accordo.... Cioè chiuso questo argomento la perplessità che voglio evidenziare è il fatto che, a mio avviso, andiamo ad indicare dei costi



oggetto di calcolo della TASI sull'Auditorium ed è corretto perché è un bene di proprietà comunale, troviamo scorretto far pagare a dei cittadini la TASI tenuto conto che l'Auditorium oggi non è in gestione all'Amministrazione Comunale, ma è in gestione ad un soggetto terzo che sicuramente non lo gestisce per fare opera pia ma sicuramente per un interesse di lucro. Allora, dico, se diamo la gestione dell'Auditorium, quindi di un bene comunale ad un soggetto terzo e chiediamo ai cittadini di Cassola di intervenire nella gestione quando questo soggetto terzo ha degli scopi di lucro non lo trovo corretto, qui almeno togliamo quella parte di costi indivisibili relativi all'Auditorium per quest'anno di gestione, se sarà anche l'anno prossimo ben venga ma non facciamo pagare i cittadini, perché ripeto è un bene di proprietà comunale ma non è in disponibilità dell'Amministrazione Comunale se non in quella minima parte prevista dalla convenzione. E siccome chi lo gestisce svolge attività d'impresa mi sembra corretto dare gli utili ad un privato e gravare i costi in quota parte, anche se per la voce della TASI, ai cittadini di Cassola.

**Assessore Todesco:** un breve chiarimento tecnico. I costi relativi all'Auditorium che sono definiti come indivisibili e che quindi vanno in quel prospetto, ma nessun problema a toglierlo tanto... Purtroppo di costi indivisibili ce ne sono tanti per la struttura proprio del bilancio comunale. Comunque detto questo e per precisione e correttezza dico che i costi che sono finiti dentro non sono tutti i costi di gestione dell'Auditorium ma solamente i costi di manutenzione che sono, di fatto, indivisibili per natura perché riguardano un immobile che è di proprietà e contenuto nel patrimonio del Comune e questi costi di manutenzione servono a mantenerlo appunto in favore del Comune nella sua funzionalità e nella sua piena utilizzabilità. Detto questo ricordo che la convenzione prevede anche che ci sia un numero di serate, non mi ricordo il numero preciso... 39 che è di poco dissimile dalle serate in cui veniva conferito in forma gratuita o con il solo rimborso delle spese di utilizzo anche negli anni precedenti e che, quindi, la funzione diciamo... la chiamo sociale, in realtà non è corretto, però la funzione a servizio della collettività rimane invariata. Però, detto questo, da quel prospetto si può tranquillamente togliere anche perché stiamo parlando di una cosa che verrà ampiamente rivista spero con la collaborazione massima anche della Commissione Finanze ma ne parleremo dopo anche per l'approvazione del bilancio.

**Presidente:** allora, se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. Facciamo due votazioni distinte, una per il punto n. 2 quindi per l'IMU.  
Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Non essendoci altri interventi il Presidente propone di passare alla votazione

Con la votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato :

<b>PRESENTI:</b>	<b>15</b>
<b>FAVOREVOLI:</b>	<b>12</b>
<b>CONTRARI:</b>	<b>=</b>
<b>ASTENUTI:</b>	<b>3 ( Bonamigo – Manocchi – Pasinato Antonio )</b>

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni della IUC - Imposta Unica Comunale componente IMU (Imposta Municipale Propria) . Anno 2016  
"

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;

Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 14 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

Visto il parere favorevole espresso dal revisore dott. Claudio Casarotto in data 09.12.2015;

Con le votazioni riportate in premessa

### **DELIBERA**

Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

<b>tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
<b>Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9</b>	<b>4,0 per mille</b>
<b>Tutte le altre tipologie di fabbricati</b>	<b>9,1 per mille</b>
<b>Aree fabbricabili</b>	<b>9,1 per mille</b>
<b>Terreni agricoli</b>	<b>9,1 per mille</b>

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 € 200,00

2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e per tutto l'anno 2016;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Quindi, successivamente, su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile :

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

**PRESENTI:** 15  
**FAVOREVOLI:** 12  
**CONTRARI:** ==  
**ASTENUTI:** 3 ( Bonamigo – Manocchi – Pasinato Antonio )

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.

Si dà atto che la seduta del consiglio è trasmessa in streaming e la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su supporto informatico , a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

**CONSIGLIO COMUNALE**

**GIUNTA COMUNALE**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU - anno 2016.</b>
-----------------	---

Premesso che in attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42 con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

Che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 01.01.2012, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI ;

Che con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014 in via sperimentale su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria;

Che nel corso del 2013 con i decreti legge n. 54/2013 e n. 102/2013 e n. 133/2013 è stato avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Che con i commi dal 639 al 731 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.



Che con la IUC a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'Imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati a ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

Visto inoltre che il comma 380 dell'art. 1 della legge di stabilità 2013 prevede:

- alla lettera a) la soppressione della riserva dello Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011
- alla lettera f) la riserva allo Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento come previsto dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;

Richiamato l'art. 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 il quale nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 del citato art. 13, ha istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio) alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziare con il bilancio statale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2015 con la quale sono state approvate per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

<b>tipologia di immobile</b>	<b>aliquota</b>
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 € 200,00

Vista, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18.03.2014 con la quale è stato integrato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU approvando l'agevolazione come segue:

*“dal 2014 sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A tal fine il comodante fornisce apposita comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune con indicazione dell'immobile per il quale richiede l'applicazione del beneficio. L'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00 =”.*

Ritenuto di confermare per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente IMU applicate per l'anno 2015 come sopra evidenziate;

Considerato, inoltre, che l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli enti locali possono deliberare le tariffe ed aliquote di propria competenza entro il termine di approvazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale nella sua componente IMU approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08.09.2014 e ss.mm.;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 01.12.2015;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

**Tutto** ciò premesso

### PROPONE

Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote ai fini della IUC – componente IMU come di seguito indicato:

tipologia di immobile	aliquota
Abitazione principale e pertinenze categorie catastali A/1, A/8, A/9	4,0 per mille
Tutte le altre tipologie di fabbricati	9,1 per mille
Aree fabbricabili	9,1 per mille
Terreni agricoli	9,1 per mille

con le seguenti detrazioni:

- proprietari abitazione principale: Cat. A/1, A/8, A/9 € 200,00

2) di dichiarare le aliquote applicabili a partire dal 1° gennaio 2016 e per tutto l'anno 2016;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione.

L'Assessore alle Finanze  
Todesco Dott. Andrea

### PARERI EX ART. 49 D.Lgs n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

FIRMA Minuzzo Rag. Annalisa

DATA

**VERBALE N. 14/CC DEL 09.12.2015  
DEL REVISORE UNICO DEI CONTI**

**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU  
- anno 2016.**

Il sottoscritto Casarotto Dott. Claudio, Revisore Unico del Comune di Cassola della Provincia di Vicenza, nominato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2015;

Visto il D.L. n. 174 del 10.12.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. 267/2000, disciplina il rafforzamento dei controlli degli enti locali ed in particolare integra quelli dell'Organo di Revisione;

Visto l'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “ Determinazione aliquote e detrazioni della IUC – componente IMU - anno 2016.”

**Preso atto che:**

- il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma e di leggi vigenti in materia;


**esprime**

**Parere favorevole per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione di approvazione delle aliquote IUC - componente IMU.**

Cassola, li 09.12.2015

IL REVISORE

Dott. Claudio Casarotto



Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL PRESIDENTE**

**IL SINDACO**

**Giuseppe Gianpiero Schiavone**

**Elsa Simonetto**

**Aldo Maroso**

**SOGGETTA A :**

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Affari generali - Assistenza - Demografici e Statistici
- Cultura -Sport -Pubblica Istruzione -Politiche giovanili
- Economico -Finanziario
- Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
- Lavori Pubblici -Patrimonio e demanio
- Manutenzioni -Prot.Civile
- Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 05 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola per giorni 15 consecutivi dal 19 GEN. 2016



**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

**IL VICESEGRETARIO**

**MORO DEL RIO**

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino

al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa **è divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**